



REGISTRATO A LECCO 30 SET 2020

N° 2021 SERIE 3

VERSATE € 200,00

DI CUI € (SANZIONE)

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE Fiab-LeccoCiclabile APS

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giulia PASQUINI

Titolo I - Denominazione e Sede

Articolo 1. A norma del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita un'associazione di promozione sociale denominata FIAB-LeccoCiclabile APS. L'associazione è un Ente del Terzo Settore.

Articolo 2. L'associazione ha sede in Malgrate, Via Delle Primule n°34 Lc (23864). Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, o in uno dei comuni limitrofi. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, sobrietà e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli Associati alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II - Finalità dell'associazione

Articolo 3. L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, nonviolenza e la sua struttura e il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto; opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'Associazione intende:

1. promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dell'uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto, semplice, economico, sobrio ed ecologico;
2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5. promuovere l'uso della bicicletta nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
6. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

7. proporre e realizzare interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado volti ad accrescere la consapevolezza dei discenti sui temi ambientali e a stimolare il livello di competenza civica necessario per essere cittadini e cittadine responsabili.

Articolo 4. L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere :

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 ;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

In particolare l'associazione si propone di:

1. Proposta di percorsi urbani, visite guidate all'interno dei confini comunali. Celebrazione di "giornate nazionali o internazionali", collaborazioni con enti e associazioni affini per obiettivi e metodologie.
2. Partecipazione alla stesura di piani della gestione del traffico urbano. Promozione di incontri di aggiornamento e formazione per tecnici comunali impegnati nella gestione di piani di qualificazione urbanistica.
3. Adesione e promozione alle campagne nazionali per la sicurezza degli utenti deboli della strada .
4. Realizzazione di una programmazione di escursioni non competitive, in bicicletta, volte all'inclusione dei partecipanti, alla promozione della conoscenza del territorio e al miglioramento della forma fisica anche in collaborazione con altre associazioni affini per obiettivi e finalità.
5. Promozione di attività educative con le scuole di ogni ordine e grado volta alla promozione di una maggior sensibilità circa i temi della sicurezza e del rispetto delle norme di circolazione stradale, con un particolare accento allo sviluppo dell'autonomia personale.

L'associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati. Rifacendosi ai principi di cui all'art. 3 coopera con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5. L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, a European Cyclists' Federation (ECF). L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Titolo III - Associati

Articolo 6. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Il numero degli associati è illimitato.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e l'ammissione si perfeziona mediante il versamento della quota sociale e la consegna della tessera associativa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Articolo 7. Tutti gli associati, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Gli associati hanno diritto alle informazioni e ai controlli sull'andamento delle attività associative ivi compresa la possibilità di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo; hanno inoltre diritto di partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione; eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, recedere in qualsiasi momento.

Sono previsti:

Soci Fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualifica di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale.

Soci Ordinari: coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualifica di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci Giovani: coloro che non avendo compiuto il 18°anno di età, hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo, previa autorizzazione rilasciata dal genitore, o dal soggetto esercente la potestà genitoriale. Il diritto di voto per il "Socio Giovane" è esercitato dal genitore o dal soggetto esercente la potestà genitoriale. La loro qualifica di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Soci Onorari: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti delle altre categorie di soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della domanda da parte dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, entro due giorni, per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi al regolamento interno dell'associazione. L'attività prestata dagli associati è prevalentemente a titolo gratuito, in caso di particolare necessità può essere loro affidato un incarico professionale o altro incarico, retribuito, per delibera del consiglio direttivo, sempre per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 8. La qualità di associato, previa delibera del C.D., cessa esclusivamente per:

- a) morte dell'associato;
- b) recesso che ha effetto immediato. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- c) mancato pagamento della quota associativa annua nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- d) esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso all'Assemblea, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Articolo 9. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di tre anni. Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno.

Articolo 10. L'assemblea è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il/la Presidente, il/la vice-Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a, devono essere membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal/dalla Presidente; può essere richiesta anche dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci su richiesta motivata e firmata.

L'assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima, con comunicazione tramite lettera circolare, oppure posta elettronica.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo due deleghe per socio. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associate.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un/una segretario/a il/la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea convocata per la modifica dello statuto delibera con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

I verbali delle assemblee vengono raccolti in un "libro verbali dell'Assemblea". A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio/socia può consultar dal regolamento interno o da apposite delibera del consiglio direttivo.

Articolo 11 Il Consiglio Direttivo è costituito in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, scelti tra gli associati dall'assemblea, restano in carica 3 anni e, in caso di dimissioni, saranno sostituiti dai primi non eletti della graduatoria. Se quest'ultima fosse esaurita o inesistente il CD indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Tuttavia il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo.

Il/La Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite convocazione via mail con ordine del giorno almeno 15 giorni prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del/della Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) fissare, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio,
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il CD può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci.

Articolo 12 Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto di competenza del C.D. necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente previa delibera del Direttivo di conferimento dell'incarico di presidente pro tempore.

Articolo 13 Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale dell'avviso di convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le Indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V – Il Patrimonio ed Esercizio Finanziario

Articolo 14. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementi del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;



- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 15 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo e il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo VI – Revisione dello Statuto e Scioglimento

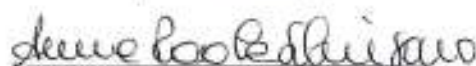
Articolo 16 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo voluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuate dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Titolo VII – Disposizione Finale

Articolo 17 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMA

(La Presidente)



Lecco, 8 settembre 2020